



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pescara

Il Tribunale, riunito nella Camera di Consiglio e composto dai magistrati:

Dott. Elio Bongrazio	Presidente
Dott.ssa Federica Colantonio	Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Angelozzi	Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso per apertura di liquidazione giudiziale proposto da:

FEDERICA FAIELLA (cod. fisc. FLLFRC77E41I804M), con l'avv.to DI BERARDINO
GIULIO CESARE AUGUSTO

nei confronti di

PESCARA FITNESS CLUB SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. IN
LIQUIDAZIONE, con sede in VIALE PINDARO N.14 PESCARA

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 31 luglio 2026, Federica Faiella, in qualità di creditrice della società Pescara Fitness Club Società Sportiva Dilettantistica a r.l., ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale della predetta società, deducendo di essere titolare di un credito di lavoro pari ad euro 21.036,00, oltre accessori, accertato con sentenza del Tribunale di Pescara e rimasto insoddisfatto nonostante plurimi tentativi esecutivi. La ricorrente ha altresì allegato che la debitrice era stata cancellata dal Registro delle imprese in data 19 febbraio 2026, sicché il ricorso risultava proposto entro l'anno dalla cancellazione.

La società debitrice, ritualmente convocata mediante pubblicazione nell'area web riservata prevista dall'art. 40 CCII, non si è costituita né ha depositato memorie o documentazione contabile.

Il Tribunale ha acquisito la documentazione reperibile presso il Registro delle imprese, dalla quale risultano la messa in liquidazione volontaria con decorrenza dal 15 aprile 2024, la successiva approvazione del bilancio finale di liquidazione e la cancellazione della società in data 19 febbraio 2026.

Preliminarmente, sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi degli artt. 27 e 28 CCII.

Dalla visura storica acquisita risulta infatti che la sede legale della società era ubicata in Pescara, Viale Pindaro n. 14, nel circondario del Tribunale di Pescara, e non emergono elementi idonei a ritenere che il centro degli interessi principali dell'impresa fosse situato altrove.

Risulta documentalmente che la società debitrice era una società a responsabilità limitata iscritta nel Registro delle imprese ed esercitava attività di gestione di palestre e centri fitness.

La società è stata cancellata dal Registro delle imprese in data 19 febbraio 2026 a seguito di liquidazione volontaria.

Ai sensi dell'art. 33 CCII, l'imprenditore cancellato dal Registro delle imprese può essere assoggettato a liquidazione giudiziale entro un anno dalla cancellazione, purché l'insolvenza si sia manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo.

Nel caso di specie il ricorso è stato proposto entro l'anno dalla cancellazione e l'insolvenza risulta manifestatasi anteriormente ad essa, come dimostrato dal credito azionato dalla ricorrente e dai plurimi tentativi esecutivi infruttuosi effettuati già prima della cancellazione della società.

Quanto alla verifica delle soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII, osserva il Collegio che non risultano depositati presso il Registro delle imprese i bilanci relativi agli esercizi antecedenti alla liquidazione della società, essendo stato reperito il solo bilancio finale di liquidazione.

Né la società debitrice, ritualmente convocata, si è costituita nel presente procedimento o ha prodotto documentazione contabile idonea a dimostrare il possesso dei requisiti dell'impresa minore.

Non è pertanto possibile accertare in via positiva la ricorrenza delle soglie dimensionali previste dall'art. 2, comma 1, lett. d), CCII.

Tale carenza probatoria non può tuttavia giovare alla debitrice, gravando su quest'ultima l'onere di dimostrare la sussistenza dei requisiti dell'impresa minore, costituenti fatto impeditivo dell'assoggettabilità alla liquidazione giudiziale; onere che, nel caso di specie, è rimasto del tutto inadempito.

Deve conseguentemente ritenersi integrato il requisito soggettivo per l'apertura della liquidazione giudiziale.

Risulta altresì integrato il requisito oggettivo dello stato di insolvenza previsto dagli artt. 2, comma 1, lett. b), e 121 CCII.

Dalla documentazione in atti emerge infatti che la ricorrente è titolare di un credito definitivamente accertato in sede giudiziale e che i tentativi di esecuzione forzata promossi nei confronti della debitrice hanno avuto esito negativo. Tali circostanze costituiscono manifestazione esteriore dell'incapacità della società di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.

La valutazione deve inoltre essere condotta alla luce della particolare condizione della debitrice, già posta in liquidazione e successivamente cancellata dal registro delle imprese, per la quale lo stato di insolvenza va apprezzato verificando se residui un patrimonio idoneo a consentire l'integrale soddisfacimento dei debiti sociali. Nel caso di specie, dalla documentazione in atti emerge un bilancio finale di liquidazione che espone debiti residui per euro 99.041, in assenza di attivo e con patrimonio netto negativo di pari importo. Il medesimo bilancio dà altresì atto dell'esistenza di debiti di liquidazione e dell'assenza di somme o beni da distribuire ai soci. Tali circostanze evidenziano l'irreversibile incapienza del patrimonio sociale rispetto alle obbligazioni esistenti e consentono di ritenere integrato lo stato di insolvenza richiesto dagli artt. 2 e 121 CCII.

Sussistono, pertanto, tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale della società.

p.q.m.

Il Tribunale dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale di PESCARA FITNESS CLUB SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. IN LIQUIDAZIONE con sede in VIALE PINDARO N.14 PESCARA (C.F. 02059260683)

NOMINA

Giudice Delegato alla procedura il giudice Dott.ssa Federica Colantonio e Curatore il Dott. Michele Iacovone, con studio in Via Ravenna, 3/4 65122 Pescara , professionista iscritto nell'albo di cui all'art. 356 CCII in possesso dei requisiti necessari, anche alla luce delle precedenti relazioni, per l'espletamento dell'incarico

ORDINA

Al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella cancelleria di questo Tribunale.

DISPONE

che il curatore proceda, ai sensi dell'art. 193 de CCI, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa, nonché su tutti gli altri beni del debitore ovunque essi si trovino e che, non appena possibile, rediga l'inventario a norma dell'art. 195 del CCI dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni; in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 del CCI ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;

autorizza

il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio

2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;

d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;

e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

FISSA

il giorno 02/02/2027 ore 10.00 per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato, nell'aula 9 posta al terzo piano dell'ala C del Palazzo di Giustizia di Pescara, via Lo Feudo n. 1; avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 202 del CCI e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del debitore, termine perentorio fino a trenta prima della data dell'adunanza di cui sopra per la trasmissione delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, ai sensi dell'art. 201 del CCI all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di cui all'art. 200, avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (termine che non vi è ragione di prorogare) verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 208 del CCI.

DISPONE

Che la presente sentenza sia notificata, comunicata e pubblicata in conformità a quanto previsto dall'art. 45 del CCI a cura della cancelleria.

Così deciso in Pescara il 08/10/2026

Il Giudice estensore

Dott.ssa Federica Colantonio

Il Presidente

Dott. Elio Bongrazio